

Legge comunitaria 2009: esame al Senato.

26 Gennaio 2010

In relazione all'iter del DDL 1781/S recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009", l'Associazione ha rappresentato, nelle sedi competenti, alcune sue valutazioni sul testo approvato dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, che, tra l'altro, modifica l'art. 38 del Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006) - relativo ai requisiti generali per la partecipazione alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici - incidendo anche sulle violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare, viene rivista la lettera e) dell'articolo 38 citato, nel senso di prevedere che le violazioni alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, comportino l'esclusione dalla partecipazione alle gare se *"gravi e definitivamente accertate"* e viene, nel contempo, soppressa la previsione secondo la quale tali violazioni devono risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio.

Al riguardo l'Ance, ha manifestato la necessità, al fine di non estendere indiscriminatamente l'ambito di operatività delle ipotesi di esclusione, di voler ricondurre la definitività dell'accertamento al passaggio in giudicato dell'eventuale provvedimento giurisdizionale o all'ordinanza ingiunzione non impugnata, aggiungendo, pertanto, nel corpo del testo che deve trattarsi di violazioni definitivamente accertate *"con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi"*.

L'Associazione ha, altresì, espresso perplessità sulla parte della disposizione che collega la gravità delle suddette violazioni ai casi nei quali le medesime risultino ostative, *"secondo la normativa vigente"*, al rilascio del Durc. Infatti, l'unica normativa vigente in materia è quella contenuta nel D.M. 24/10/2007 nel quale, vengono individuate all'art. 9 le cause ostative al rilascio del Durc con riferimento a violazioni accertate in materia di lavoro e ai soli fini della fruizione dei benefici economici e normativi da parte del datore di lavoro.